

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 159/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 18 del 19 gennaio 2023;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giuseppe Amici e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 2 febbraio 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 2 febbraio 2023;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

tenuto conto che ad oggi le Unioni montane non dispongono di personale idoneo ed esperto alle proprie dipendenze così come previsto all'articolo 2, comma 4, si ritiene opportuno raccomandare che la disponibilità dell'esperto micologo pubblico sia messa a disposizione delle stesse Unioni montane per i colloqui abilitanti da parte delle Aziende sanitarie territoriali di riferimento.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 159/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 10 del 19 gennaio 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giovanni Bernardini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 2 febbraio 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 2 febbraio 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

La proposta di legge si compone di 8 articoli di seguito brevemente illustrati.

Articolo 1 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 18/2022)

L'articolo 1 modifica l'articolo 4 della l.r. 18/2022 chiarendo chi sono i soggetti che possono esercitare la raccolta dei funghi e coloro che sono invece esonerati dal possesso dal rilascio dell'abilitazione alla raccolta stessa.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/2022)

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 5 della l.r. 18/2022 rinominandolo "Abilitazione alla raccolta" e inoltre viene specificato l'ente soggetto al rilascio dell'abilitazione alla raccolta funghi e le modalità per ottenere l'abilitazione alla raccolta stessa. Definisce inoltre il ruolo delle commissioni d'esame e i soggetti che possono organizzare i corsi formativi per la raccolta dei funghi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 18/2022.

Articolo 3 (Modifica all'articolo 7 della l.r. 18/2022)

L'articolo 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 18/2022 definendo la tipologia di documentazione da possedere durante la raccolta dei funghi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 18/2022)

L'articolo 4 modifica l'articolo 12 della l.r. 18/2022 in materia di commercializzazione dei funghi freschi spontanei prevedendo il possesso della SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi della normativa vigente e definisce gli adempimenti per l'esercizio dell'attività di commercializzazione dei funghi spontanei freschi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 18/2022.

Articolo 5 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/2022)

L'articolo 5 modifica il riferimento al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022 in luogo del riferimento al comma 2.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 6 (Modifica all'articolo 15 della l.r. 18/2022)

L'articolo 6 sostituisce il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 18/2022 nel quale è contenuto solamente l'elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati dei quali è consentita la commercializzazione.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Invarianza finanziaria)

L'articolo 7 introduce l'articolo sull'invarianza finanziaria, specificando che all'attuazione della questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività

già svolta ai sensi della l.r. 5/2013.

Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo 8 introduce l'articolo sulla dichiarazione di urgenza.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.